Regolamento

per le nomine

nelle Partecipate

della Fondazione CRT



REGOLAMENTO PER LE NOMINE NELLE PARTECIPATE della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 5 dicembre 2023

REGOLAMENTO PER LE NOMINE NELLE PARTECIPATE DELLA FONDAZIONE CRT

Indice

T	IT	OL	0	I

Premesse	
Art. 1 Ambito di applicazione	
Art. 2 Definizioni	
Art. 3 Principi generali	
TITOLO II Nomine, designazioni e indicazioni nelle società controllate o partecipate oppure negli enti fondazione fa parte	di cui la
Nomine, designazioni e indicazioni nelle società controllate o partecipate oppure negli enti	
Nomine, designazioni e indicazioni nelle società controllate o partecipate oppure negli enti fondazione fa parte	

TITOLO I Premesse

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per le nomine, le designazioni e le indicazioni dei componenti gli Organi delle società controllate o partecipate direttamente dalla Fondazione o degli Enti di cui la stessa Fondazione CRT fa parte, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (A.C.R.I.) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 Definizioni

- **1.** Per le nomine, designazioni e indicazioni effettuate all'interno degli Organi delle società controllate o partecipate dalla Fondazione o degli Organi degli Enti di cui la stessa Fondazione faccia parte, si intendono:
- a. per "nomine", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare ai sensi dello Statuto della società o dell'Ente;
- **b.** per "designazioni", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare in forza di accordi vigenti con uno o più altri soci;
- c. per "designazioni congiunte", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare congiuntamente ad altro/i soggetto/i;
- d. per "struttura operativa", l'insieme dei dipendenti in servizio presso la Fondazione;
- e. per "società", le società commerciali disciplinate dal Codice Civile dall'art. 2251 all'art. 2554 e dall'art. 2602 all'art. 2620.
- f. per "componenti gli Organi", i componenti gli Organi di Amministrazione e Controllo;
- g. per "enti di cui la Fondazione stessa fa parte", i soggetti istituzionali o senza scopo di lucro, dotati di autonomia giuridica.

Art. 3 Principi generali

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, conformemente all'art. 18, comma 1, lett. h) dello Statuto, provvede alle nomine, designazioni o indicazioni di competenza della Fondazione nelle società controllate o partecipate oppure in altri Enti di cui la Fondazione faccia parte indicando figure di elevata professionalità ed in possesso dei requisiti richiesti dallo specifico incarico, in consonanza con quanto disposto dalla normativa, dallo Statuto della Fondazione e dal Codice Etico vigenti.
- 2. Tali nomine, designazioni o indicazioni hanno luogo secondo criteri volti a garantire la professionalità, l'onorabilità e la competenza dei soggetti prescelti, in funzione delle caratteristiche della società o dell'Ente e del ruolo da ricoprire. Le stesse avvengono nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate o dell'Ente in cui sono effettuate. Per le nomine, designazioni ed indicazioni nelle Società o Enti di primario livello verrà altresì assicurata l'autorevolezza dei soggetti prescelti

TITOLO II

Nomine, designazioni e indicazioni nelle società controllate o partecipate oppure negli enti di cui la fondazione fa parte

Art. 4 Soggetti prescelti

- 1. I soggetti prescelti devono essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire.
- 2. I soggetti prescelti non devono:
 - a. essere legati da vincoli, fino al terzo grado incluso, di parentela, affinità o coniugio con il Presidente o con i componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, con il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della Fondazione;
 - **b.** essere soci, in una o più società (ad esclusione di quelle quotate sui mercati regolamentati), con il Presidente o con i componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, con il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione, in sede di valutazione, può ritenere non rilevante, nella fattispecie, la dichiarata cointeressenza;
- **3.** I soggetti prescelti a ricoprire l'incarico di componente il Collegio Sindacale di società controllate o partecipate dalla Fondazione devono possedere, da almeno un triennio, i requisiti richiesti dall'art. 2397, 2[^] comma, c.c., al momento della nomina, designazione o indicazione a cura della Fondazione.
- 4. I soggetti prescelti, designati o indicati da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, debbono dichiarare alla Fondazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, né di legge, né di Statuto della Fondazione, né rispetto alla presenti procedure, con riguardo all'incarico che sono chiamati a ricoprire; debbono altresì dichiarare alla Fondazione prima dell'assunzione dell'incarico il proprio impegno a rassegnare le loro dimissioni in caso di successiva emersione di una situazione di incompatibilità anche ai sensi delle presenti procedure, fatta salva l'eventuale decadenza di legge dall'incarico.
- 5. In presenza di mancata accettazione in forma scritta dell'incarico da parte del soggetto nominato, designato o indicato, il Consiglio di Amministrazione provvede all'individuazione di un nuovo nominativo.
- 6. Ai sensi dell'art. 10, 4[^] comma, del Protocollo di Intesa ACRI / MEF, "la Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione"; tale situazione di ineleggibilità comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato, in tali società, in corso all'atto della designazione o della votazione.

Art. 5 Nomine, designazioni e indicazioni

 Il Consiglio di Amministrazione, laddove ritenuto necessario, fa ricorso ad opportune procedure di selezione al fine di individuare il soggetto da nominare, designare o indicare. **2.** Delle nomine, designazioni e indicazioni effettuate il Consiglio di Amministrazione informa il Consiglio di Indirizzo con cadenza semestrale.

Art. 6 Codice Etico

1. I soggetti prescelti devono essere informati per tempo e con le modalità ritenute più opportune da parte del Segretario Generale sul contenuto del Codice Etico della Fondazione, ai cui principi generali fare riferimento nell'espletamento del relativo incarico.